

## LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito un fondo nazionale, ripartito tra le Regioni, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione dei nuclei con redditi limitati;
- con deliberazione n. 30—14960 del 7 marzo 2005 la Giunta Regionale ha individuato i criteri di accesso e di ripartizione delle risorse relative all'anno 2004;
- in coerenza con quanto disposto dall'organo regionale, l'Ufficio competente ha predisposto la bozza di bando di concorso per l'attribuzione dei contributi in questione;
- in estrema sintesi, il contributo viene commisurato all'incidenza del canone di affitto pagato nel corso dell'anno 2003 rispetto all'ammontare dei redditi percepiti nello stesso anno dal nucleo familiare;
- il contributo spettante verrà successivamente erogato dalla Regione a favore del Comune, che a sua volta provvederà a liquidare a ciascun beneficiario la somma spettante;
- sono state inoltre previste alcune agevolazioni, in termini di limiti di reddito o di contributo, in presenza di situazioni di particolare debolezza sociale, quali la presenza, nel nucleo familiare, di ultrasessantacinquenni o di soggetti disabili con invalidità pari o superiore al 67 per cento, ovvero uno sfratto esecutivo. Gli indirizzi ai Comuni, allegati al provvedimento sopra indicato, consentono peraltro al Comune di individuare, e conseguentemente inserire nel bando, ulteriori situazioni di particolare disagio sociale, per le quali prevedere analogo trattamento di favore;

Considerato che:

- sulla scia degli interventi finora attuati, si ritiene opportuno indicare due ulteriori situazioni di debolezza sociale:
  - \* nucleo familiare con 3 o più figli minori
  - \* nucleo mono—reddito con 2 o più figli minori;
- in merito all'agevolazione di cui sopra, l'elevazione alternativamente del contributo o dei limiti di reddito può comportare una variazione anche sostanziale dell'entità del contributo erogabile, per cui è opportuno individuare come criterio operativo generale per gli uffici di scegliere sempre l'opzione più favorevole per il richiedente.
- è prevista, dalle linee di indirizzo regionale, anche la possibilità di stabilire una soglia minima nell'erogazione dei contributi, al fine di evitare, in caso di insufficienza nella disponibilità dei fondi, l'erogazione di contributi irrisori: la soglia minima da prevedersi può essere fissata in € 10,00;
- per quanto concerne i termini di apertura e chiusura del bando, si ritiene congruo fissare l'inizio della raccolta delle istanze al 22 marzo 2005 ed il termine alle ore 12 del 31 maggio 2005;

- per quanto riguarda la possibilità riconosciuta al Comune, dalla citata Deliberazione regionale, di articolare in modo più favorevole le fasce di reddito, introducendo risorse proprie a cofinanziamento del fondo, si ritiene di non avvalersi di tale facoltà;

Si tratta, quindi, di approvare il bando di concorso per l'attribuzione del contributo in questione nei termini contenuti nella bozza predisposta dal competente Ufficio;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Socio Educativo - Peruzzi dr. Renato - espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il «Bando di concorso per l'attribuzione di contributi per il pagamento del canone di affitto dell'alloggio condotto in locazione», ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 30—14960 del 7 marzo 2005, secondo il testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire il termine utile per la presentazione delle istanze di contributo alla data del 31 maggio 2005;
- 3) di assumere, quale indirizzo generale per gli Uffici preposti alla ricezione delle domande di contributo, il criterio dell'opzione più favorevole per il richiedente nell'ipotesi di scelta fra più forme di agevolazioni a favore dei nuclei in condizioni di particolare debolezza sociale, così come in premessa meglio specificato;
- 4) di dare atto che alla determinazione del contributo da erogare a ogni singolo beneficiario si provvederà con successivi atti formali non appena la Regione Piemonte avrà determinato l'effettiva disponibilità dei fondi a favore del Comune di Cuneo in relazione alle istanze presentate;
- 5) di dare atto inoltre che qualora i fondi statali e regionali stanziati per l'anno corrente non siano sufficienti per l'intero fabbisogno rilevato da questo Ente, il contributo a cui ogni singolo beneficiario avrà diritto verrà ridotto proporzionalmente al minore trasferimento, prevedendo, in ogni caso, la non derogabilità di contributi inferiori a € 10,00;
- 6) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Funzionario del Settore Socio-Educativo, Dott. Osvaldo Milanese;

## **LA GIUNTA**

Visto l'art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, avuto riguardo ai termini stabiliti dalla Regione Piemonte per la conclusione dell'intero procedimento;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.